



PROVVEDIMENTI NORMATIVI APPROVATI

PNRR: pubblicato il Decreto di attuazione per la competitività e resilienza delle filiere produttive

A.N.AC.: istituito il registro degli RPCT

PNRR: Pubblicato il Decreto di attuazione del Piano Voucher 2

CIRCOLARI PARERI E RISOLUZIONI

Pubblicate le Linee guida dell'EDPB sul diritto di accesso ai dati personali trattati

GIURISPRUDENZA LEGITTIMITA'

Credito garantito e revoca del pagamento eseguito nel "periodo sospetto"

Fallimento del debitore ammesso al concordato preventivo

Rimessa alle Sezioni Unite la questione relativa agli effetti del superamento del limite di finanziabilità nel contratto di mutuo fondiario

La responsabilità del direttore generale della banca capogruppo per vicende della controllata

PNRR: pubblicato il Decreto di attuazione per la competitività e resilienza delle filiere produttive

Ministero dello Sviluppo Economico – Decreto del 13 gennaio 2021, “Attuazione dell’Investimento 5.2 «Competitività e resilienza delle filiere produttive» del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nonché applicazione allo strumento agevolativo dei contratti di sviluppo delle disposizioni di cui alla sezione 3.13 del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» – Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12 febbraio 2022

È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12 febbraio 2022, il Decreto 13 gennaio 2022 del Ministero dello Sviluppo Economico, recante “Attuazione dell’Investimento 5.2 “Competitività e resilienza delle filiere produttive” del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché applicazione allo strumento agevolativo dei contratti di sviluppo delle disposizioni di cui alla sezione 3.13 del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” per il quale sono state destinate risorse pari a euro 750.000.000,00.

Le domande per l’accesso ai benefici devono avere ad oggetto la realizzazione di programmi di sviluppo concernenti filiere produttive, anche emergenti, strategiche per lo sviluppo del sistema Paese. In sede di prima applicazione, sono ritenute strategiche le seguenti filiere: i) agroindustria; ii) *design*, moda e arredo; iv) *automotive*; v) microelettronica e semiconduttori; vi) metallo ed elettromeccanica; vii) chimico/farmaceutico.

Il Decreto in commento prevede altresì che non è ammissibile l’applicazione delle agevolazioni per le seguenti attività: i) attività e attivi connessi ai combustibili fossili, compreso l’uso a valle; ii) attività e attivi nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; iii) attività e attivi connessi alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico.

[torna su](#)

A.N.A.C.: istituito il registro degli RPCT

A.N.A.C. – Regolamento per la costituzione e la gestione di un Registro dei Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza – Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11 febbraio 2022

È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale dell’11 febbraio 2022, il “Regolamento per la costituzione e la gestione di un Registro dei Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza”, approvato dall’A.N.A.C. il 19 gennaio 2022.

I Registri degli RPCT, presenti nelle amministrazioni e negli enti, con relativi indirizzi di posta elettronica certificata (PEC), sono finalizzati a garantire la necessaria trasparenza e certezza sui soggetti cui è stato conferito l’incarico di RPCT e per agevolare l’invio di comunicazioni istituzionali loro destinate, anche su eventi ed iniziative di interesse.

Il Registro pertanto costituisce uno strumento per rendere più rapida ed efficace l’interlocuzione con i RPCT, garantire la trasparenza sul loro operato e assicurare effettività al sistema di prevenzione della corruzione.

[torna su](#)

PNRR: Pubblicato il Decreto di attuazione del Piano Voucher 2

Ministero dello Sviluppo Economico – Decreto del 23 dicembre 2021, “Piano voucher fase 2, per interventi di sostegno alla domanda di connettività delle micro, piccole e medie imprese” – Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2022

È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2022, il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 23 dicembre 2021 relativo al Piano Voucher fase 2 per interventi di sostegno alla domanda di connettività delle micro, piccole e medie imprese.

La misura Voucher per consulenza in innovazione è l’intervento che, in coerenza con il Piano nazionale “Impresa 4.0”, era stata introdotta a sostegno dei processi di trasformazione tecnologica e digitale delle PMI e delle reti di impresa di tutto il territorio nazionale attraverso l’introduzione in azienda di figure manageriali in grado di implementare le tecnologie abilitanti previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, nonché di ammodernare gli assetti gestionali e

organizzativi dell'impresa, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali, con una dotazione finanziaria pari a 75 milioni di euro ripartita per le annualità 2019, 2020, e 2021. Con il Decreto in commento il Ministero dello Sviluppo Economico promuove il Piano Voucher fase 2 come intervento di sostegno alla domanda di connettività delle PMI a fronte dello *step change*, inteso quale incremento della velocità di connessione, realizzato con qualsiasi tecnologia. I Voucher sono destinati solo alle imprese iscritte al registro delle imprese, di dimensione micro, piccola e media, alle quali è erogato un contributo variabile sulla base di diverse caratteristiche della connettività e dei relativi costi.

Pubblicata la Circolare Assonime in materia di ispezioni dell'Antitrust nelle abitazioni di amministratori o dipendenti

Assonime – Circolare 3 febbraio 2022, n.4 – “Poteri dell'AGCM e rafforzamento della cooperazione tra autorità di concorrenza: il recepimento della direttiva ECN Plus”

Assonime, con la Circolare in commento, illustra i contenuti del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 185, di recepimento della Direttiva (UE) 2019/1 che ha rafforzato l'indipendenza e i poteri delle autorità di concorrenza degli Stati membri nel contrasto delle infrazioni *antitrust* e ha reso più efficace la cooperazione all'interno dell'*European Competition Network* (da cui la denominazione “Direttiva ECN Plus”).

Il Decreto integra anche il quadro delle garanzie, sia attraverso il richiamo ai principi generali del diritto europeo e della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, sia con previsioni specifiche relative allo svolgimento dell'istruttoria da parte dell' dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM).

Il documento in commento chiarisce che, in ragione del carattere particolarmente invasivo delle possibili ispezioni nei luoghi di privata dimora di amministratori o dipendenti di azienda, in termini di libertà personali, occorre la massima attenzione al quadro delle garanzie così come integrato dal predetto Decreto.

In particolare, al fine di tutelare gli individui coinvolti nell'ambito delle attività di ispezione della AGCM, Assonime promuove la consegna, al momento dell'avvio dell'ispezione, di una carta dei diritti che spieghi alla persona con linguaggio facilmente comprensibile qual è l'obiettivo dell'ispezione, le modalità in cui avverrà e quali sono i suoi diritti. Tale circostanza assume particolare rilievo soprattutto in ragione del fatto che con il D.Lgs. n. 185/2021 sono state notevolmente rafforzate le sanzioni applicabili alle persone fisiche che non adempiano alle richieste di informazioni AGCM, si sottraggano alle ispezioni o le ostacolano.

[torna su](#)

Pubblicata la Guida operativa per il rispetto degli obiettivi ambientali del PNRR

Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente del 25 gennaio 2022

Il Governo ha pubblicato una Guida operativa per il rispetto del principio del “*Do No Significant Harm*” (DNSH).

Il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 241/2021) stabilisce infatti che tutte le misure dei Piani nazionali per la ripresa e resilienza (PNRR) debbano soddisfare il principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali”.

Il documento in commento ha lo scopo di assistere le amministrazioni nel processo di indirizzo, raccolta di informazioni e verifica, fornendo un orientamento sui requisiti tassonomici, sulla normativa corrispondente e sugli elementi utili per documentare il rispetto dei requisiti DNSH.

In particolare, il principio DNSH, ha lo scopo di valutare se una misura possa o meno arrecare un danno ai sei obiettivi ambientali individuati nell'accordo di Parigi (*Green Deal* europeo).

A tal proposito, la Guida operativa individua i casi in cui un'attività economica arreca un danno significativo al fenomeno dei cambiamenti climatici, all'economia circolare, alla biodiversità e agli ecosistemi.

Inoltre, al fine del raggiungimento dei propri obiettivi, la Guida operativa si compone di:

- una mappatura delle misure del PNRR, che ha la funzione di associare ad ogni misura le attività economiche che verranno svolte per la realizzazione degli interventi;
- schede tecniche relative a ciascun settore di intervento, la cui funzione è quella di fornire, alle Amministrazioni titolari delle misure PNRR e ai soggetti attuatori, una sintesi delle informazioni operative e normative che identificano i requisiti tassonomici;
- *check-list* di verifica e controllo per ciascun settore di intervento, che riassumono i principali elementi di verifica richiesti nella corrispondente scheda tecnica.

La Guida operativa chiarisce che, per assicurare il rispetto dei vincoli DSNH, in fase di attuazione, è opportuno che le amministrazioni titolari di misure e i soggetti attuatori:

- indirizzino, a monte del processo, gli interventi in maniera che essi siano conformi inserendo gli opportuni richiami e indicazioni specifiche nell'ambito degli atti programmatici di propria competenza, tramite per esempio l'adozione di liste di esclusione e/o criteri di selezione utili negli avvisi per il finanziamento di progetti;
- adottino criteri conformi nelle gare di appalto per assicurare una progettazione e realizzazione adeguata;
- raccolgano le informazioni necessarie per la rendicontazione di ogni singolo obiettivo e del relativo rispetto delle condizioni collegate al principio del DSNH.

[torna su](#)

Pubblicata la Circolare Assonime in materia di Tassonomia

Assonime – Circolare n. 1 del 19 gennaio 2022, recante “Il Regolamento europeo sulla tassonomia delle attività ecosostenibili: gli obblighi pubblicitari per le società”

Assonime, con la Circolare n. 1 del 19 gennaio 2022, illustra il contenuto generale del Regolamento Europeo sulla tassonomia delle attività ecosostenibili e analizza gli obblighi informativi che gravano sulle imprese non finanziarie tenute a rendere la dichiarazione non finanziaria (“DNF”) di cui al D.Lgs. 254/2016.

In particolare, ricorda Assonime, nell'ambito della complessiva disciplina europea per finanziare la crescita sostenibile, il Regolamento Tassonomia assume un rilievo centrale, definendo i criteri per determinare se un'attività economica possa considerarsi ecosostenibile.

Esso presenta tre aree applicative: i) le misure adottate dagli Stati membri o dall'UE con riferimento agli investimenti ecosostenibili; ii) gli obblighi informativi in capo ai partecipanti ai mercati finanziari; iii) gli obblighi informativi per le imprese soggette all'obbligo di redigere una dichiarazione non finanziaria.

[torna su](#)

Perdita del capitale sociale: scioglimento della società e delibera di ricapitalizzazione

Corte di Cassazione – Sezione Civile – Sentenza n. n. 2984 del 1° febbraio 2022

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha chiarito che, nell'ipotesi di perdita del capitale e sua riduzione al di sotto del minimo di legge prevista dall'art. 2482-ter del c.c., lo scioglimento della società si produce automaticamente e immediatamente, salvo il verificarsi della condizione risolutiva costituita dalla reintegrazione del capitale o della trasformazione della società, da deliberarsi, peraltro, con le maggioranze richieste per le modificazioni dell'atto costitutivo, cui detti provvedimenti danno sostanzialmente luogo, e non già all'unanimità, come necessario per la deliberazione di revoca dello scioglimento, in quanto, con il verificarsi dell'anzidetta condizione risolutiva, vengono meno *ex tunc* lo scioglimento della società e il diritto del socio alla liquidazione della quota.

La Suprema Corte ha altresì affrontato la questione relativa all'interrogativo se l'assemblea possa disporre in ogni tempo la reintegrazione del capitale eroso dalle perdite, oppure se la relativa deliberazione sia legittima solo se legata da un rapporto di immediatezza temporale con la percezione delle perdite, specificando come, quest'ultima opinione, fondata sul tenore letterale dell'odierno art. 2482-ter c.c., che impone all'amministratore di convocare "senza indugio" l'assemblea, non sia condivisibile.

Invero, nell'ordinamento, non è presente un termine oltre il quale è precluso all'assemblea di deliberare a norma dell'art. 2482-ter c.c. La locuzione "senza indugio" contenuta nella predetta norma, infatti, vale solo a connotare in termini di urgenza il dovere di informazione gravante sull'amministratore (urgenza peraltro già implicita nell'esistenza di una perdita eccedente il terzo del capitale sociale) e, quindi, a fissare un preciso aspetto di responsabilità nei confronti della società che potrebbe essere pregiudicata dal ritardo nella convocazione dell'assemblea.

In altri termini, ad avviso della Suprema Corte, non sussiste un termine decadenziale oltre il quale all'assemblea, a ciò convocata, sia precluso di deliberare ai sensi dell'art. 2482-ter c.c.

Il mancato rispetto della sollecitudine che detta norma impone agli amministratori per la convocazione dell'assemblea potrà essere causa di loro responsabilità, ma non preclude all'assemblea stessa di adottare, con effetto *ex tunc*, le delibere di ripianamento delle perdite in modo da ricostituire il capitale quanto meno al limite legale.

[torna su](#)

Market abuse: Sanzioni e ne bis in idem

Corte di Cassazione – Sezione Civile – Sentenza n. 3555 del 1° febbraio 2022

La Corte di Cassazione, con la sentenza in oggetto, ha chiarito che, in tema di *market abuse*, la disapplicazione della disciplina penale potrà avere luogo soltanto nell'ipotesi in cui la sanzione amministrativa già inflitta in via definitiva sia strutturata in maniera e misura tali da assorbire completamente il disvalore della condotta ("coprendo" aspetti rilevanti sia a fini penali che a fini amministrativi e, in particolare, offrendo tutela complessivamente e pienamente adeguata e soddisfacente all'interesse protetto dell'integrità dei mercati finanziari e della fiducia del pubblico negli strumenti finanziari), poiché in tal caso il cumulo delle sanzioni risulterebbe sproporzionato e contrario ai principi sanciti dagli artt. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e 4 Prot. n. 7 della CEDU. In particolare, nel valutare la proporzionalità della sanzione, è necessario tenere conto, con riguardo alla pena della multa, del meccanismo "compensativo" previsto dall'art. 187-terdecies T.U.F., secondo cui, quando per lo stesso fatto è stata applicata a carico del reo o dell'ente una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 187-septies, l'esazione della pena pecuniaria e della sanzione pecuniaria dipendente da reato è limitata alla parte eccedente quella riscossa dall'autorità amministrativa. L'art. 187-terdecies, pur essendo una norma dai limitati effetti, che risolve il problema del doppio binario sanzionatorio soltanto dal

punto di vista della sanzione pecuniaria complessivamente irrogata, tuttavia dovrà essere tenuto in conto al momento di commisurare la pena pecuniaria in sede penale, una volta divenuta definitiva la sanzione pecuniaria amministrativa. La rimodulazione del trattamento sanzionatorio dovrà, inoltre, essere compiuta mediante una verifica complessiva che attenga sia alla pena principale che alla confisca ex. art. 187 T.U.F e alle pene accessorie. Pertanto, tale verifica, per un verso, deve essere estesa al trattamento sanzionatorio inteso come comprensivo anche della sanzione formalmente amministrativa, oltre alla componente punitiva del risarcimento eventualmente irrogato ai sensi dell'art. 187-undecies T.U.F. e, per altro verso, deve investire il fatto commesso nei diversi aspetti propri dei due illeciti (quello penale e quello "formalmente" amministrativo).

[torna su](#)

Illecito commesso da un terzo: diritto al risarcimento del danno per le società di capitali

Tribunale di Roma – Sentenza n. 561 del 17 gennaio 2022

Il Tribunale di Roma, con la sentenza in commento, ha chiarito che, in conformità ai principi in materia stabiliti dalla Corte di Cassazione, qualora una società di capitali subisca, per effetto dell'illecito commesso da un terzo, un danno, ancorché tale danno possa incidere negativamente sui diritti attribuiti al socio dalla partecipazione sociale, nonché sulla consistenza di questa, sia con riferimento agli utili, sia con riferimento al valore della quota di liquidazione, il diritto al risarcimento compete solo alla società e non già anche a ciascuno dei soci, in quanto l'illecito colpisce direttamente la società e il suo patrimonio e obbliga il responsabile a risarcirle il danno, mentre gli effetti negativi subiti dai diritti del socio costituiscono solo un effetto indiretto dell'illecito e non una sua conseguenza immediata e diretta. L'opposta tesi, secondo la quale il socio può agire nei confronti dei terzi che abbiano cagionato un danno alla società, in quanto il danno incide sul suo diritto agli utili e alla quota di liquidazione, si pone in conflitto con il principio fondamentale della netta separazione tra il patrimonio della società e quello personale dei soci, essendo le società di capitali fornite di personalità giuridica e di una autonomia patrimoniale perfetta.

[torna su](#)

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

avv. Marco Moretti

avv. Piera Silvestri

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 24 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 809132232
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it